



COMUNE DI NAPOLI

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N.405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441)

IL SINDACO

Rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si provvede all'aggiornamento degli
ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

I N V I T A

I cittadini che, non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, **non più tardi del 31 LUGLIO del corrente anno**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

La domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello pubblicato alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Ente, con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e possibilmente accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito, e va presentata direttamente di persona o spedita per posta raccomandata al Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale all'ufficio preposto GIUDICI POPOLARI sito in Napoli, II TRAVERSA VIA DELL'EPOMEIO P.CO QUADRIFOGLIO, 80126 NAPOLI, o via pec -Email pec: elettorale@pec.comune.napoli.it entro e non oltre il 31 luglio 2017;

Indicare nella domanda anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica

I requisiti sono i seguenti:

- residenza nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Napoli lì 11 aprile 2017

Il Sindaco
Luigi de Magistris